



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

CONVENZIONE

TRA

l'Università degli Studi di Messina (d'ora in avanti Università), con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, partita IVA C.F.800004070837, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore pro tempore Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972 e domiciliato per la carica presso l'Università, PEC: protocollo@pec.unime.it.

E

L'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia (d'ora in avanti ISZS), con sede in Palermo, via Roccazzo, n. 85 P. Iva 00122000821, in persona del Legale Rappresentante pro tempore Dott. Sutura Giovanni Natalino, nato a Cerami (EN) il 21/12/1962 e residente per la carica presso l'ISZS - PEC: iszsicilia@legalmail.it.

PREMESSO CHE

- **l'UNIME** ha tra le proprie strutture didattiche speciali, **l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico** (di seguito indicato come "**OVUD**"), con sede presso il Polo Universitario dell'Annunziata.

L'**OVUD** eroga attività veterinarie di didattica, di ricerca e di assistenza ed opera alle dirette dipendenze del Rettorato promuovendo, organizzando e gestendo attività generiche e specialistiche finalizzate alla cura ed al benessere degli animali, oltre che allo studio dei vettori delle zoonosi ed alla prevenzione del randagismo, lavorando in stretta connessione, dal punto di vista didattico e della ricerca scientifica, con i Dipartimenti dell'Ateneo.

La struttura, nell'ambito delle proprie attività si pone come centro di eccellenza ed è accreditata, dal 2015, da parte della European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), rispecchiando le linee guida internazionali previste.

L'OVUD collabora, tra l'altro, con le principali associazioni ambientaliste ed animaliste, nazionali ed internazionali, fra le quali la Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU), l'Associazione Marevivo ONLUS, l'Area Marina Protetta "Capo Milazzo" (AMP), la Lega Anti Vivisezione (LAV).

- L'**Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia**, è una stazione di ricerca dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari che annovera tra le proprie finalità: la conservazione "*on farm*" e il miglioramento genetico delle razze autoctone siciliane di interesse zootecnico, la tutela del patrimonio faunistico selvatico, il miglioramento delle tecniche di coltivazione e utilizzazione delle specie foraggere idonee all'ambiente siciliano, la diffusione di tecniche di lavorazione casearia idonee alla valorizzazione del prodotto lattiero-caseario siciliano, la ricerca scientifica e la sperimentazione nel settore della zootecnia, la formazione professionale nel settore agro-zootecnico, l'assistenza tecnica alle aziende zootecniche.

RITENUTO CHE

- le finalità perseguite dall'ISZS sono condivise dall'OVUD e si riconducono al miglioramento genetico delle razze anche mediante l'impiego delle biotecnologie di base (inseminazione strumentale), al controllo sanitario del settore zootecnico e della fauna selvatica, anche attraverso la ricerca e la didattica;
- rientrano tra gli obiettivi comuni delle Parti la salvaguardia, il monitoraggio e la conservazione "*on farm*" e "*ex situ*" delle razze in via di estinzione, il miglioramento genetico delle razze autoctone siciliane di interesse zootecnico, nonché di assicurare il benessere degli animali allevati e della fauna selvatica;
- le Parti reputano utile la loro collaborazione, attraverso sinergie tra strutture e servizi, al fine di migliorare, valorizzare e sviluppare le attività nel rispetto delle competenze di ciascuno per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

Finalità della Convenzione

1. La presente Convenzione persegue i seguenti obiettivi: la promozione, l'attuazione di attività finalizzate alla cura, la conservazione ed il miglioramento genetico delle razze di interesse zootecnico, il recupero e la conservazione della fauna selvatica, l'educazione, la formazione e la sensibilizzazione degli studenti verso il benessere animale, attraverso le attività istituzionali dell'OVUD, quali la didattica e la ricerca scientifica.
2. Tali attività potranno essere integrate da tirocini formativi, progetti di ricerca, stages, campus estivi, coordinati ai programmi ed ai piani di gestione e attuati mediante successivi accordi tra le Parti.

ART. 3

Dichiarazioni delle Parti

1. Ai fini di cui all'art. 2 sono previste le seguenti forme di collaborazione tra le Parti:
 - l'**OVUD** gestirà, per quanto possibile, la cura, l'ospitalità, l'assistenza delle razze di interesse zootecnico, la fauna domestica e selvatica e si occuperà della riabilitazione per favorirne il reinserimento nell'habitat naturale, garantendone la tutela e la protezione; l'OVUD, se lo riterrà utile alla didattica e alla ricerca, potrà procedere all'esecuzione degli esami autoptici per risalire alla *causa mortis*; l'OVUD garantirà la formazione e l'informazione degli studenti all'educazione ambientale attraverso la didattica e la ricerca, anche con corsi e seminari, all'uopo, organizzati e, più in generale, la tutela e la protezione del benessere animale;
 - l'**ISZS** garantirà la necessaria assistenza ai programmi di miglioramento genetico e conservazione della biodiversità anche attraverso l'attività di controllo dell'attitudine produttiva delle razze bovine, ovi-caprine e suine ed il monitoraggio del territorio finalizzato alla segnalazione ed al recupero della fauna selvatica e non in difficoltà; l'ISZS porterà avanti azioni di educazione zootecnica destinate agli studenti e organizzerà eventi di sensibilizzazione sul tema della tutela delle specie protette e delle razze in via di estinzione, anche attraverso attività pratico-formative; l'ISZS collaborerà, altresì, con l'OVUD nelle attività di didattica e di ricerca, garantendo la protezione ed il benessere animale.

2. I dettagli operativi relativi alle attività sopra indicate, verranno definiti nello specifico dei singoli casi, attraverso accordi attuativi nel rispetto della normativa vigente.
3. Senza pregiudizio per tutto quanto altro stabilito nella Convenzione, le Parti espressamente riconoscono che le prestazioni sanitarie, eventualmente svolte dall'OVUD, saranno effettuate nei limiti degli interventi assistenziali di *routine*. Le prestazioni straordinarie, invece, saranno oggetto di una preventiva valutazione e regolamentazione definita caso per caso, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi.

ART. 4

Durata

1. La presente Convenzione ha la durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di stipula¹, con possibilità di rinnovo alla scadenza mediante sottoscrizione di nuovo atto tra le Parti.

ART. 5

Trattamento dati raccolti

1. I dati raccolti nell'ambito delle attività svolte sono di proprietà comune delle Parti e potranno essere utilizzati nell'ambito di specifici progetti di ricerca proposti da ciascuna di esse.

ART. 6

Pubblicità attività svolte

1. La collaborazione in essere, inserita nei programmi di ciascuna delle Parti, sarà divulgata attraverso i diversi canali di informazione di cui le Parti si avvalgono.

ART. 7

Recesso e Risoluzione

1. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, mediante comunicazione da inviarsi tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno sessanta giorni.

¹Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

2. Lo scioglimento della presente Convenzione non produrrà effetti sulle attività in corso al momento del recesso, che resteranno pertanto regolate dal presente accordo fino alla loro conclusione.

ART. 8

Forza Maggiore

1. Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per le perdite o i danni subiti da quest'ultima a causa di impedimenti di forza maggiore. Si considera forza maggiore ogni evento, atto, stato o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca e dalla stessa non evitabile né prevedibile, che sia tale da rendere impossibile ad una delle Parti l'adempimento delle proprie obbligazioni in tutto o in parte e che la stessa Parte non abbia potuto impedire usando la diligenza richiesta per l'adeguato e competente svolgimento della propria prestazione. A titolo di esempio le Parti si danno atto che i seguenti eventi costituiscano causa di forza maggiore: alluvioni, siccità, cadute di fulmini e incidenti, atti ed omissioni del Governo o di altra Autorità Competente, guerre, operazioni militari, rivolte, embargo, esplosioni, eventi naturali, atti di terrorismo, pandemie, insurrezioni, sciopero non aziendale e incendio grave.

ART. 9

Trattamento dati personali

1. Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri reciproci fini e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento (UE) sulla protezione dei dati n. 679/2016.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati di contatto dei dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività e servizi oggetto della presente Convenzione (quali a titolo esemplificativo nome, cognome, indirizzo e-mail aziendale) verranno trattati esclusivamente per le finalità strumentali allo svolgimento di dette attività e servizi. Ciascuna Parte tratterà detti dati personali in qualità di titolare autonomo del trattamento.

ART. 10

Modifiche

1. Eventuali modifiche o integrazioni della presente Convenzione saranno ritenute valide e vincolanti tra le Parti solo ove redatte per iscritto e sottoscritte dalle medesime.
2. Le Parti, per quanto occorre, si danno reciprocamente atto che dalla presente Convenzione non deriva in capo a ciascuna di esse alcun obbligo di esclusiva collaborazione né alcuna limitazione alla facoltà di stipulare accordi di contenuto simile con terzi soggetti e che detti eventuali accordi non potranno comportare modifiche al presente atto.

ART. 11

Controversie e Foro competente

1. Il presente atto è regolato dalla legge sostanziale e processuale italiana.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto.
3. Nel caso in cui non sia possibile una definizione amichevole, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente di Messina.

ART. 12

Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge applicabili in materia e, in mancanza, agli usi e consuetudini.

ART. 13

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere fatta per iscritto e sarà ritenuta debitamente effettuata qualora trasmessa via PEC all'altra Parte agli indirizzi indicati in epigrafe.

ART.14

Registrazione e bollo

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
2. Le spese dell'imposta di bollo dovute saranno a carico dell'ISZS che dovrà fornire

prova del regolare pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per l'Istituto Sperimentale

Zootecnico per la Sicilia

Dott. Sutura Giovanni Natalino